

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAVAZZUTI, RIVA, VESENTINI,
PASQUINO e FIORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1991

Norme di modifica della disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato in tema di concessione di esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva

ONOREVOLI SENATORI. – Il dibattito sulla più efficiente allocazione dei beni pubblici non è nuovo alla dottrina economica. Per quanto riguarda le frequenze della radiodiffusione sonora e televisiva è certo che ci troviamo di fronte ad un bene scarso, un bene cioè il cui utilizzo non può essere concesso a tutti. La legge 6 agosto 1990, n. 223, pur garantendo una forte presenza pubblica nel settore radio-televisivo, ha giustamente compiuto la scelta di regolamentare la presenza di operatori privati nel settore.

Si è in sostanza affermata l'idea che l'esistenza di una competizione tra più soggetti, pubblici e privati, è fattore positivo e utile per la società. Si tratta quindi di

stabilire le modalità di selezione degli operatori privati.

La legge n. 223 del 1990, si affida al riguardo (articolo 16, comma 17) alla discrezionalità del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La scelta presenta tuttavia non pochi difetti.

Innanzitutto, così facendo si elimina, del tutto ingiustificatamente, una possibile fonte di entrata per le casse dello Stato. È stato infatti calcolato che la sola assegnazione delle frequenze televisive nazionali rivestirebbe un valore di circa 3000 miliardi di lire.

La seconda ragione negativa di una scelta discrezionale da parte del Ministro risiede nella possibilità che il poter disporre di un simile ampio potere ingeneri un comporta-

mento di sudditanza da parte del concessionario. Tale rischio è acuito dalla temporaneità della concessione, la quale deve essere confermata o riassegnata ogni sei anni. La vita politica italiana ha conosciuto troppi processi di imbarbarimento, dovuti all'uso di procedure poco trasparenti, per non destare gravissima apprensione nel caso delle frequenze radiotelevisive.

Con il presente disegno di legge si propone di sostituire alla discrezionalità di un Ministro una procedura di assegnazione delle frequenze che risponda ai requisiti di imparzialità, equità e congruità. Si propone infatti che le bande radiotelevisive, dopo averne riservate alcune alla RAI, che la legge chiama a svolgere il servizio pubblico, e alla radiofonia senza scopo di lucro (la cosiddetta radiodiffusione sonora a carattere comunitario), siano messe all'asta al migliore offerente.

Il meccanismo d'asta garantirà la massimizzazione dei proventi per lo Stato, assicurando, nel contempo, la massima trasparenza ed imparzialità della procedura di assegnazione. Si potrà così avere un vero mercato concorrenziale il cui accesso non è subordinato ad alcun comportamento compiacente nei confronti del mondo politico.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, lasciando sussistere la scelta ministeriale per l'assegnazione delle frequenze a carattere comunitario, dispone che le altre concessioni sono rilasciate ai vincitori di aste pubbliche. L'articolo 2, a sua volta, inserisce nella legge n. 223 del 1990 un nuovo articolo 16-*bis*, per regolare il contenuto del bando d'asta, la sua pubblicità e, infine, le modalità con cui l'asta sarà effettuata.

Ci si è al riguardo preoccupati di rispondere alla obiezione che in genere viene mossa al metodo dell'asta, ossia che tale sistema non garantisce possibili ulteriori interessi pubblici.

Al riguardo si è del parere che ove si ritenga di dover favorire con un intervento politico la presenza di operatori e programmi qualitativamente e culturalmente più impegnativi, lo si deve e lo si può fare con meccanismi assolutamente trasparenti e, oltretutto, davvero efficaci. Si è a tale proposito inserito la possibilità che nel bando d'asta il Ministro preveda obblighi, afferenti alle modalità di utilizzazione delle frequenze, al fine di tutelare, anche in maniera differenziata, livelli culturali e qualitativi minimi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 17 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«17. Il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione. Il rilascio delle altre concessioni avviene a titolo oneroso nei confronti dei vincitori delle aste pubbliche svolte secondo le modalità dell'articolo 16-bis».

Art. 2.

1. Nella legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Asta pubblica*). - 1. In base alla pianificazione delle radiofrequenze di cui all'articolo 3, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, fissa i bandi d'asta con cui vengono

assegnate le frequenze per l'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva privata a carattere commerciale.

2. Il bando d'asta deve contenere almeno:

a) la qualità e la tipologia delle frequenze di radiodiffusione sonora o televisiva messe all'asta;

b) l'estensione territoriale dell'esercizio delle stesse;

c) le eventuali condizioni apposte per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva;

d) i requisiti dei soggetti che possono, in base all'articolo 16 della legge n. 223 del 1990, partecipare all'asta;

e) il giorno ed il luogo ove avverrà l'asta;

f) modalità di esecuzione dell'asta.

3. Ai bandi d'asta sarà assicurata, a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, una pubblicità sufficiente; essi, comunque, devono essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* almeno quarantacinque giorni prima del giorno in cui deve avvenire l'asta.

4. L'asta pubblica può avvenire nei seguenti modi:

a) asta pubblica ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e degli articoli 73, lettera a) e 74 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) asta pubblica con indicazione in busta chiusa del prezzo unitario di una frequenza da assegnare. Le assegnazioni avvengono, una volta aperte le buste e trascritte le offerte pervenute, in ordine decrescente di prezzo».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono equiparate alle concessioni ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 15, 16, 16-bis e 19 della presente legge».